N. 100/2026 R.G.P.U.

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Monica Galassi	**Presidente**
dott.ssa Maria Carla Corvetta	**Giudice**
dott. Filippo Meneghello	**Giudice Relatore**

letta la domanda di liquidazione controllata ex artt. 65 ss. e 268 ss. d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) depositata congiuntamente da NUCCI Alessio e MARCHETTI Monia in data 23.7.2026;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 269, co. 2 CCII, dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, Avv. Alessia Munarin;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi del combinato disposto dell'art. 268 co. 1 e dell'art. 27 co. 2, lett. b) CCII, in quanto i ricorrenti sono residenti nel relativo circondario (Rimini, via Charles Robert Darwin n. 16 – interno 3);

all’esito della Camera di Consiglio del 17.9.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1. *Premessa generale sull’istituto*

La liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII costituisce l’istituto cardine attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale - quali il consumatore, il professionista, il lavoratore autonomo e l’imprenditore minore di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) – una procedura concorsuale piena, analoga per struttura e finalità alla liquidazione giudiziale, ma calibrata sulla dimensione non imprenditoriale o sotto-soglia dell’attività economica esercitata.

Essa rappresenta l’evoluzione della precedente liquidazione del patrimonio introdotta dalla L. 3/2012, della quale riproduce le caratteristiche essenziali, come evidenziato nei manuali SSM: lo spossessamento attenuato, la formazione di una massa attiva separata destinata ai creditori, la nomina di un liquidatore giudiziale e il procedimento di accertamento del passivo improntato ai principi del concorso.

Il presupposto oggettivo, indicato dall’art. 268, comma 1, consiste nella sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, inteso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) come squilibrio qualificato tra le obbligazioni assunte e il patrimonio

prontamente liquidabile, tale da rendere difficoltoso o impossibile l'adempimento regolare.

Il comma 2 dell'art. 268 prevede inoltre che la procedura possa essere aperta, su iniziativa del creditore o del pubblico ministero, quando il debitore abbia debiti scaduti e non pagati per almeno 50.000 euro, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge e non sia pendente altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Il ricorso deve essere respinto se l'insolvenza è già regolata o regolabile mediante strumenti diversi, ovvero se il superamento della soglia minima non risulta documentato.

L'art. 269 CCIII specifica gli adempimenti informativi e documentali richiesti al debitore ai fini dell'ammissibilità, che prevedono la produzione della seguente documentazione:

- elenco nominativo dei creditori e delle cause dei debiti;
- indicazione dei redditi e dei beni;
- documentazione fiscale degli ultimi tre esercizi e bilanci ove esistenti;
- nonché ogni elemento utile a ricostruire la situazione economico-patrimoniale.

È inoltre necessario che egli metta integralmente a disposizione il proprio patrimonio, con esclusione dei beni impignorabili e dei redditi indispensabili per il mantenimento suo e del nucleo familiare, come previsto dall'art. 268, comma 4.

Va infine osservato come l'apertura della procedura non richieda una valutazione anticipata di meritevolezza, che rileva invece con riguardo all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi degli artt. 283 e ss. CCIII.

La liquidazione controllata realizza così la concentrazione delle pretese creditorie nel concorso regolato dagli artt. 271-277 CCIII, sostituendo la tutela individuale e garantendo una gestione ordinata e imparziale del patrimonio, funzionale alla possibile successiva liberazione dai debiti.

Infine, va rilevato che la domanda di accesso a una delle procedure di cui all'art. 65 (che ricomprendono anche la liquidazione controllata) può essere presentata, in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII, anche congiuntamente dai membri della stessa famiglia, nozione quest'ultima che ricomprende sia i coniugi che i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Qualora venga proposto – come in questo caso – un unico ricorso, l'accoglimento della domanda comporterà l'apertura di distinte procedure di liquidazione, una per ciascuno dei ricorrenti, con conseguente obbligo di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascuno.

Ciò implica che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle

prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni – gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.

Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

*

2. *Presupposti soggettivi e oggettivi – Dati dei ricorrenti – completezza e adeguatezza della documentazione prodotta dal ricorrente e dall'OCC*

Tanto premesso, gli odierni ricorrenti:

- sono persone fisiche che non esercitano attività professionale ovvero imprenditoriale: ricorrono quindi le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII;

- il nucleo familiare è composto esclusivamente dal NUCCI e dalla MARCHETTI, che attualmente risultano ancora conviventi;
- la documentazione prodotta è completa: risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCII rilevanti nel caso di specie in considerazione dei soggetti qui ricorrenti (pagine da 3 a 13 del ricorso e pagine da 6 a 20 relazione OCC).

La relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Alessia Munarin contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCII: vengono descritte le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, la formulazione di un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione.

*

3. *Cause del sovraindebitamento*

La relazione dell'OCC, unitamente alla documentazione prodotta a supporto, evidenzia come i ricorrenti si trovino in uno stato di sovraindebitamento cronico derivato in parte dall'assunzione di un mutuo fondiario dell'importo di euro 165.000,00 e in parte da alcune congiunture sfavorevoli, che susseguendosi rapidamente hanno portato il NUCCI a cessare la propria attività di autotrasporto merci, iniziata nel 2015.

In particolare, l'OCC ha imputato la crisi dell'impresa a una contrazione del fatturato durante la pandemia da Covid-19, che unitamente al guasto improvviso di alcuni automezzi e alle dimissioni di un dipendente chiave nell'attività operativa hanno reso impossibile proseguire l'attività di lavoro autonomo.

Così sintetizzate le ragioni del sovraindebitamento, va rilevato che la situazione debitoria del NUCCI evidenzia passività complessive pari ad euro 424.942,10.

L'analisi della composizione del passivo del NUCCI mostra che:

- il debito ipotecario è complessivamente pari ad euro 107.076,35, di cui 101.134,96 euro derivato dal mancato rimborso del mutuo ipotecario, cointestato dal ricorrente con la moglie Monia MARCHETTI;
- i debiti muniti di privilegio mobiliare sono pari ad euro 264.392,85, dei quali il più significativo è quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per IVA relativa agli anni 2014-2023, di valore pari ad euro 118.067,17, che risulta assistito da privilegio mobiliare di 19° grado;
- i debiti chirografari sono infine pari ad euro 53.472,90.

Quanto alla posizione della MARCHETTI, la ricorrente ha dichiarato di avere stipulato alcuni finanziamenti in proprio, nonché di aver prestato garanzia ad alcune obbligazioni contratte dal marito, in modo da garantirgli la liquidità necessaria a svolgere la propria attività d'impresa.

Per effetto delle operazioni compiute, la ricorrente ha accumulato un debito che ammonta attualmente a 168.249,59 euro. L'analisi della composizione del passivo della MARCHETTI mostra che:

- il debito ipotecario è complessivamente pari ad euro 105.685,39, di cui 99.744,00 euro derivanti dal mancato rimborso del mutuo ipotecario nei confronti del creditore CHERRY BANK S.p.a.;
- i debiti muniti di privilegio mobiliare sono pari ad euro 44.227,08, dei quali il più significativo è quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per MedioCredito Centrale S.p.a. per recupero del contributo per escussione garanzia relativa agli anni 2024-2025, che risulta assistito da privilegio mobiliare di 1° grado;
- i debiti chirografari sono infine pari ad euro 18.337,12;

*

4. *Attivo distribuibile ai creditori (art. 268, co. 3, ultimo capoverso CCII)*

Tanto premesso, la situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti consente di ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 268, co. 3, ultimo capoverso, interpretato alla luce dei parametri individuato dall'art. 283 CCII, per le ragioni che seguono.

*

a. *Poste attive*

i. *Reddituali*

Con riferimento alla posizione del NUCCI, il ricorrente è attualmente dipendente a tempo pieno e determinato, con la qualifica di corriere, della società Ecofin S.r.l., avente sede legale a Roma (RM) – 00118, Via delle Case Rosse n. 23, ed è assegnato al centro Fedex di Rimini, dalla quale percepisce un reddito mensile di circa 2.100 euro netti per tredici mensilità, per un totale di circa 29.400 euro annuali.

Il ricorrente ha altresì depositato le ultime dichiarazioni dei redditi, che per il triennio 2023, 2024 e 2025 attestano un reddito rispettivamente di 9.400,00 euro, di 19.033,00 euro e 25.115,00 euro.

Con riferimento alla posizione della MARCHETTI, la ricorrente è attualmente dipendente a tempo pieno e indeterminato part time come impiegata amministrativa della società Natax S.n.c. di Neri Andrea e Capecchi Riccardo Simone, con sede legale in Rimini (RN) – 47924, Via Ca Sabbioni n. 17, dalla quale percepisce circa 630,00 euro mensili per tredici mensilità; inoltre lavora dal 2023 anche come barista con contratto di lavoro a chiamata presso l'impresa individuale Gabellini Michela, con sede legale in Rimini (RN) – 47923, Via Galileo Ferraris n. 7 int. 2, dalla quale percepisce entrate mensili variabili tra 250 euro e 600 euro.

Per effetto di tali lavori la ricorrente ha dichiarato un reddito annuale che per il triennio 2023, 2024 e 2025 è stato

rispettivamente di 8.348,00 euro, 8.833,00 euro e 14.898,00 euro.

*

ii. *Patrimoniali*

Quanto alle poste patrimoniali potenzialmente liquidabili in favore dei creditori, il sig. NUCCI risulta proprietario:

- della quota di ½ di due immobili posti nel Comune di Rimini (RN), frazione Spadarolo, alla Via Darwin n. 16 (vedi allegati n. 32 e 33), per un valore che riferito alla propria quota si attesta sugli 87.500,00 euro;
- di un conto corrente n. 1928 acceso presso Cherry Bank S.p.a. cointestato con Monia Marchetti, che al 26/6/2026 presentava un saldo negativo pari a -17,83 euro (vedi doc. 43);
- di un conto corrente n. 1240410 acceso presso BPER Banca S.p.a. cointestato con Monia Marchetti, che al 2/7/2027 presentava un saldo positivo pari a 264,22 euro (vedi doc. 44).

Non risulta invece proprietario di alcun bene mobile registrato né di partecipazioni societarie (cfr. doc. da 40 a 42).

Quanto alle poste patrimoniali potenzialmente liquidabili in favore dei creditori, la MARCHETTI risulta proprietaria della restante quota di ½ di due immobili posti nel Comune di Rimini (RN), frazione Spadarolo, alla Via Darwin n. 16 (vedi allegati

n. 32 e 33), per un valore che riferito alla propria quota si attesta sugli 87.500,00 euro.

Mentre non vanno ritenute poste attive distribuibili ai creditori ai sensi dell'art. 268 co. 3, ultimo capoverso, CCII, condividendosi la valutazione dell'OCC sul punto:

- dell'autoveicolo Renault Scenic targato DG105BW avente un valore di realizzo presumibilmente nullo (vedi doc. 51 e 52);
- di un motoveicolo Suzuki Address targato ES77992 avente un valore di realizzo presumibilmente di 1.350,00 euro ma tuttavia gravato da fermo amministrativo dell'Agenzia delle Entrate (vedi doc. 53 e 54);
- dell'autoveicolo Nissan Micra targato DE536RH avente un valore di realizzo presumibilmente nullo (vedi doc. 56).

*

Conclusivamente il ricorrente NUCCI può teoricamente disporre di utilità complessive quantificabili in € 117.164,22 (costituiti dalla somma del reddito mensile dichiarato per tredici mensilità e delle voci patrimoniali di sua spettanza); la ricorrente MARCHETTI invece può disporre di utilità quantificabili in € 102.398,00, valore ottenuto sommando il reddito dell'ultima annualità disponibile con le sole voci patrimoniali considerate utili ai fini della liquidazione (consistenti negli 87.500,00 euro derivanti dalla vendita della propria quota di proprietà immobiliare sopra descritta).

*

b. Poste passive

i. *Spese di mantenimento del debitore e del nucleo familiare*

La verifica dell'attivo distribuibile implica la previa determinazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

Tale passaggio richiede un accertamento concreto e calibrato, poiché una quantificazione eccessivamente ampia del fabbisogno personale rischia di assorbire integralmente le risorse disponibili e di impedire, in radice, il superamento della soglia di rilevanza di cui all'art. 268, co. 3, ultimo capoverso, interpretato alla luce del parametro individuato dall'art. 283 co. 2 CCII.

In questa prospettiva, non può essere condivisa la quantificazione delle spese di mantenimento effettuata nei termini indicati dall'OCC, atteso che i ricorrenti risultano tuttora conviventi nell'immobile di loro proprietà sito in Rimini, via Darwin n. 16, non essendovi ragioni che ne impongano il rilascio sino al termine delle operazioni di liquidazione del bene.

Ne deriva, pertanto, che non possono essere computati, allo stato, i canoni di locazione considerati dall'OCC e ipotizzati per il periodo successivo al rilascio dell'immobile, trattandosi di oneri non attuali né effettivamente sostenuti.

In applicazione dei criteri di proporzionalità e di necessità sanciti dall'art. 283 CCII, le spese necessarie al mantenimento devono essere riparametrate escludendo i canoni di locazione dalle spese per il mantenimento, lasciando invariata ogni diversa quantificazione: per l'effetto dovrà essere esclusa dalla liquidazione la somma mensile di 1.025,00 euro per Alessio Nucci (pari a 12.300 euro annuali), con acquisizione alla procedura di ogni ulteriore importo netto percepito a titolo di retribuzione; quanto a Monia Marchetti, dovrà essere esclusa dalla liquidazione la somma mensile di 700,00 euro (pari a 8.400,00 euro annuali).

Tali importi potranno sempre essere rideterminati in caso di vendita e rilascio dell'immobile, di documentata assunzione di un canone di locazione o di variazione stabile dei redditi percepiti.

*

ii. *Spese della procedura.*

Alla debitoria sopra specificata dovranno aggiungersi le ulteriori somme dovute a titolo di compenso spettante all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, quantificate in complessivi € 4.162,15 per il NUCCI (spese comprensive degli accessori di legge, di cui 2.100,00 quale quota parte spettante al Gestore della Crisi nominato ed euro 900,00 quale quota parte spettante all'Organismo di Composizione della Crisi) e in complessivi € 3.468,46 per MARCHETTI (spese comprensive degli

accessori di legge, di cui 1.750,00 euro quale quota parte spettante al Gestore della Crisi nominato ed euro 750,00 quale quota parte spettante all'Organismo di Composizione della Crisi).

Ad esse dovrà aggiungersi il compenso dovuto all'Advisor Avv. Gianluca Laganella per l'assistenza nella pratica in corso, il cui ammontare non è stato stimato in sede di ricorso sicché non se ne terrà conto, allo stato, in sede di calcolo dell'eccedenza, tenuto conto che il calcolo in questione viene effettuato a mero fine di ammissibilità della domanda.

*

c. *Eccedenza*

Ne deriva che l'eccedenza disponibile per i creditori ammonta, allo stato, ad € 100.437,85 per il NUCCI (importo calcolato sommando l'attivo reddituale con il valore di presumibile realizzo dell'immobile e detratte le spese di mantenimento e i costi della procedura) e di € 90.529,54 per la MARCHETTI (importo calcolato sommando l'attivo reddituale con il valore di presumibile realizzo dell'immobile e detratte le spese di mantenimento e i costi della procedura).

Le somme, in considerazione della composizione del nucleo familiare dei ricorrenti (parametro della scala di equivalenza ISEE pari a 1,57), sono quindi superiori alla soglia di € 16.723,14, individuata dall'art. 283 co. 2 CCII in riferimento ai nuclei di due persone.

Le utilità disponibili per i creditori vanno quindi ritenute non meramente simboliche.

Ma domanda va quindi accolta.

*

5. *Avvertimenti di ordine generale*

Da ultimo va ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

P. Q. M.

visti gli artt. 66 e 270 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di NUCCI Alessio (C.F. NCCLSS76R15G478Y) nato a Perugia (PG) il 15.10.1976 e residente in Rimini (RN) Via Charles Robert Darwin N. 16 - Interno: 3 e di MARCHETTI Monia (C.F. MRCMNO75C57H294J) nata a Rimini (FO) il 17.03.1975 e residente in Rimini (RN) Via Via Charles Robert Darwin N. 16 - Interno: 3;

NOMINA

Giudice Delegato il **dott. Filippo Meneghello;**

NOMINA

liquidatore l'**avv. Alessia Munarin**, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCII;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

in euro **€ 1.025,00 mensili** (per 13 mensilità) le somme necessarie al mantenimento del debitore Alessio NUCCI ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII;

FISSA

in euro **€ 700,00 mensili** (per 13 mensilità) le somme necessarie al mantenimento del debitore MARCHETTI Monia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII;

DISPONE

che la sentenza sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCII;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 17.9.2026.

Il Giudice Relatore

Dott. Filippo Meneghello

Il Presidente

Dott.ssa Monica Galassi